REGOLAMENTO (CEE) N. 485/80 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 571/78 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/79 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (3), in particolare l'articolo 23,

considerando che occorre fissare le modalità per il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine cui si applica il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 435/80 ;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 301/80 (5) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 571/78 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 7*

1. Per i prodotti da importare in ezenzione da dazi doganali, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 435/80, e che beneficiano, secondo il caso, o di una parziale diminuzione dei diritti all'importazione diversi dai dazi doganali, in conformità dell'articolo 4 del medesimo regolamento, oppure della non applicazione dei prelievi, in conformità dell'articolo 21 di detto regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano :

a) nella casella 12, una delle seguenti diciture :

— « Prodotto ACP/PTOM [regolamento (CEE) n. 485/80] »,

— « AVS/OLT-varer [forordning (EØF) nr. 485/80] »,

— « AKP-ILC-Erzeugnis [Verordnung (EWG) Nr. 485/80] »,

— « ACP-OCT product [Regulation (EEC) No 485/80] »,

— « Produit ACP-PTOM [règlement (CEE) n° 485/80] »,

— « ACS-LGO-produkt [Verordening (EEG) nr. 485/80] » ;

b) nella casella 14, l'indicazione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario.

2. In tal caso, il titolo d'importazione obbliga ad importare nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 435/80 dallo Stato, paese o territorio in esso indicato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 15.
(3) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
(4) GU n. L 78 del 22. 3. 1978, pag. 10.
(5) GU n. L 32 del 9. 2. 1980, pag. 31.